



*il Patronato della CGIL*

**Inca Cgil Nazionale**

*Area delle politiche dei diritti e del benessere*

Roma, 02/07/2021

Prot. 216

Ai Coordinatori Regionali INCA  
Ai Direttori Comprensoriali INCA  
Agli Uffici INCA all'Estero  
Agli Uffici Zona INCA  
Ai Dip. Previdenza, Welfare e MdL Cgil  
LORO SEDI

**Allegato: 1**

**Oggetto: Assegno temporaneo per figli minori – Circolare Inps n. 93 del 30 giugno 2021**

Care/i compagni/e,

l'Inps, con la circolare n. 93 del 30 giugno u.s., fornisce indicazioni sull'Assegno temporaneo per figli minori.

Ricordiamo che l'Assegno temporaneo è riconosciuto a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare (art. 2 D.L. n. 69/88, convertito, con modificazioni, dalla L., n. 153/88).

<b>Soggetti ai quali spetta l'ANF</b>	<b>Soggetti ai quali spetta l'Assegno temporaneo</b>
lavoratori dipendenti, lavoratori iscritti alla Gestione separata, lavoratori agricoli, lavoratori domestici e domestici somministrati, lavoratori di ditte cessate, fallite e inadempienti, lavoratori in aspettativa sindacale, lavoratori marittimi sbarcati, lavoratori titolari di prestazioni sostitutive della retribuzione, quali i titolari di NASpl o di disoccupazione agricola, titolari di trattamenti di integrazione salariale, lavoratori assistiti da assicurazione TBC e ai titolari di prestazioni pensionistiche da lavoro dipendente.	nuclei familiari di lavoratori autonomi, nuclei familiari in cui sono presenti soggetti in stato di inoccupazione, coloro che beneficiano degli assegni familiari di cui al D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 (coltivatori diretti, coloni, mezzadri e titolari di pensione da lavoro autonomo), nuclei che non beneficiano dell'assegno per il nucleo familiare di cui al decreto-legge n. 69 del 1988, in assenza di uno o più requisiti di legge.

### **Requisiti**

Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente l'Assegno temporaneo deve cumulativamente essere in possesso dei seguenti requisiti:

- ✓ essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale. Ricordiamo che ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria;
- ✓ essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia. A tal proposito l'Inps precisa che ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile;
- ✓ essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico (reddito complessivo annuo del figlio minore non superiore a 4.000 euro) sino al compimento del diciottesimo anno d'età. Il genitore e il minore devono essere coabitanti e avere dimora abituale nello stesso comune al momento della domanda. In caso di affidamento condiviso dei minori vi è la possibilità che l'Assegno temporaneo venga erogato nella misura del 50% anche all'altro genitore;
- ✓ essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale (in questo caso, in quanto lavoratore, se risulta beneficiario di ANF, non potrà accedere alla prestazione dell'Assegno temporaneo per incompatibilità tra le due misure);
- ✓ essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, secondo la tabella di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 79 del 2021.

Si precisa che, nel caso in cui i nipoti minori in linea retta a carico dell'ascendente, risultino presenti nell'ISEE dell'ascendente in presenza di un provvedimento di affidamento o in ipotesi di collocamento o accasamento etero familiare, ai nonni spetta l'Assegno temporaneo.

Invece, l'Assegno non spetta ai nonni in caso di famiglia anagrafica composta dai nonni con la presenza di nipoti minorenni, in totale assenza di provvedimento di affidamento definitivo o temporaneo. In questo caso, per la composizione del nucleo familiare ai fini ISEE i nipoti minorenni devono essere attratti nel nucleo familiare dei genitori.

### **Misura dell'Assegno temporaneo**

L'assegno spetta dal primo giorno del mese di presentazione della domanda ed è differenziato in base al numero di figli minori presenti nel nucleo, distinguendo nuclei con uno o due figli minori e nuclei con tre o più figli minori (Tabella in allegato).

Per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo, spetta una maggiorazione di 50 euro sugli importi spettanti dell'Assegno temporaneo, a prescindere dal grado di disabilità del minore come individuato ai fini ISEE (medio, grave e non autosufficiente).

Per quanto riguarda l'ISEE, si tiene conto dell'indicatore ISEE minorenni, in corso di validità al momento della presentazione della domanda (in caso di nuclei composti da genitori coniugati l'indicatore minorenni coincide con l'ISEE ordinario). Sono presi in considerazione anche gli indicatori correnti in corso di validità di cui all'articolo 9 del citato D.P.C.M.

L'Istituto precisa che non si prenderanno in considerazione le domande per le quali la DSU non è stata presentata e dunque non è possibile rinvenire un ISEE attestato, o in caso di ISEE scaduto o ancora delle DSU nelle quali non è presente il minore per il quale l'Assegno temporaneo è richiesto.

Inoltre nel caso di ISEE con omissioni e/o difformità, la domanda di Assegno temporaneo non potrà essere istruita dall'Inps e dovrà essere valutata dalla Struttura territoriale competente per territorio.

In caso di omissioni o difformità rilevate, il richiedente può presentare una nuova DSU o può comunque richiedere la prestazione mediante l'attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformità rilevate. Tale dichiarazione è valida ai fini dell'erogazione della prestazione.

L'Inps, in qualità di ente erogatore, potrà comunque richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.

L'eventuale sanatoria nei termini di validità dell'ISEE comporterà, in presenza degli altri requisiti di legge, il riconoscimento dell'Assegno temporaneo retroattivamente alla data della domanda.

### **Compatibilità dell'Assegno temporaneo**

L'Assegno temporaneo per figli minori è compatibile con:

- ✓ il Reddito di cittadinanza e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali;
- ✓ l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, (art. 65 legge n. 448/98);
- ✓ l'assegno di natalità (art. 1, comma 125, legge n. 190/14; art. 23-quater, commi 1 e 2 D.L. n. 119/18; art. 1, comma 340 legge n. 160/2019);
- ✓ il premio alla nascita, (art. 1, comma 353, legge n. 232/216);
- ✓ il fondo di sostegno alla natalità (art. 1, commi 348 e 349, legge n. 232/2016);
- ✓ le detrazioni fiscali (art. 12, commi 1, lettera c), e 1-bis TUIR);
- ✓ gli assegni familiari previsti dal testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al D.P.R. n. 797 del 1995.

Ai nuclei percettori di Reddito di cittadinanza l'Inps corrisponde d'ufficio l'Assegno temporaneo congiuntamente a esso. In questo caso verrà sottratto dall'importo teorico spettante la quota di Reddito di cittadinanza relativa ai figli minori che fanno parte del nucleo familiare, calcolata sulla base del rapporto tra la scala di equivalenza dei minori e quella complessiva del nucleo.

Di seguito riportiamo l'esempio contenuto nella circolare in oggetto:

*Esempio: Nucleo familiare composto da due genitori maggiorenni e due figli minorenni. Scala di equivalenza Rdc pari a 1.8. ISEE pari a 7000 euro. Scala di equivalenza riferita ai soli minori presenti nel nucleo 0.4; Rdc percepito dal nucleo 500 euro mensili.*

*L'importo teorico dell'Assegno temporaneo è pari a 335,00 euro (167,5 x 2).*

*In tale caso, si avrà la seguente formula per calcolare l'importo dell'Assegno temporaneo, che è già assorbito dal Reddito di cittadinanza:*

$$500 \times 0.4 / 1.8 = 111,1$$

*Quindi, nell'esempio sopra descritto, la prestazione Rdc va integrata per un importo pari a 223,9 euro (335-111,1).*

L'Istituto comunica che in un successivo messaggio fornirà ulteriori indicazioni sull'integrazione della prestazione Rdc in presenza di figli minori.

### **Presentazione della domanda, decorrenza della misura e modalità di pagamento**

La domanda deve essere inoltrata dal genitore richiedente, entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

Se il genitore avente diritto è minorenne o incapace di agire per altri motivi, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante in nome e per conto del genitore incapace (resta fermo che i requisiti previsti devono essere comunque posseduti dal genitore minorenne o incapace).

Qualora vi sia una variazione dei componenti del nucleo familiare o dello status civile (coniugato/separato, ecc.) in corso di fruizione dell'Assegno temporaneo, dovrà essere presentata una DSU aggiornata entro due mesi dalla data della variazione. Dal mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione ISEE aggiornata, la prestazione decade d'ufficio pertanto è necessario presentare una nuova domanda di assegno temporaneo, successivamente o contestualmente alla presentazione della DSU aggiornata, ma nel corso dello stesso mese per evitare di perdere il rateo della prestazione.

L'Assegno temporaneo decorre dal mese di presentazione della domanda. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. Per le domande presentate dopo il 30 settembre 2021, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.

L'importo sarà erogato tramite:

- ✓ accredito su rapporti di conto dotati di IBAN, area SEPA, intestati al richiedente e abilitati a ricevere bonifici (conto corrente, libretto di risparmio, carta prepagata);
- ✓ bonifico domiciliato al richiedente presso lo sportello postale;
- ✓ accredito sulla carta per i nuclei beneficiari di Rdc.

L'Istituto precisa che nel caso di genitori coniugati tra loro, genitori naturali di figli nati fuori dal matrimonio, genitore "solo" (ad esempio, vedovo/a, altro genitore che non ha riconosciuto il figlio, ecc.) o che risulti affidatario in via esclusiva del minore, il pagamento è effettuato interamente al genitore richiedente che convive con il minore.

Invece, nel caso di genitori separati legalmente ed effettivamente o divorziati con affidamento condiviso disposto con provvedimento del giudice l'Assegno temporaneo, potrà essere accreditato in misura pari al 50% sull'IBAN dell'altro genitore, salvo diverso accordo intercorso tra i genitori stessi.

I genitori separati o divorziati possono optare per il pagamento dell'intero importo dell'assegno spettante al genitore richiedente che convive con il minore. Tale opzione dovrà essere espressa nel modello di domanda telematica e dovrà essere validata anche dall'altro genitore; in assenza di tale validazione, il pagamento verrà effettuato nella misura del 50% al genitore richiedente.

Infine ricordiamo che, come indicato dalla nota Inca n. 212 del 25 giugno 2021 dell'Area Organizzazione e Risorse, **l'Assegno temporaneo per figli minori va inserito in tabella I con il codice I 18 05.**

Nei prossimi giorni su Ipercorsi pubblicheremo un foglio di calcolo dell'Assegno temporaneo per i figli minori.

Vi informiamo inoltre che stiamo predisponendo un volantino promozionale che vi invieremo nel corso della prossima settimana.

Fraterni saluti.

*p. l'Area Previdenza  
Giuseppe Colletti*

*la coordinatrice dell'Area  
Gabriela Mella*

*p. il Collegio di Presidenza  
Anna Maria Bilato*